



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZANNINI CARLO, Giudice monocratico

in data 25/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5026/2023 depositato il 20/12/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110034506692000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110034506692000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110034506692000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110034506692000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110034506692000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239001838200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239001838200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239001838200000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239001838200000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239001838200000 IRAP 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: presente l'avv. Difensore_1 che si riporta al ricorso.

Resistente/Appellato: nessuno è comparsa per il resistente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 13.7.2023, riferita a cartella di pagamento per IRPEF, ILOR, sanzioni ed interessi anno 2007.

Deduceva: l'omessa notifica della cartella presupposta; l'intervenuta prescrizione dei crediti; la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni; il difetto di motivazione della cartella; l'omessa notifica di atti presupposti la cartella.

Allegava l'atto impugnato, concludendo per l'annullamento dello stesso.

Si costituiva il Concessionario deducendo: la regolare notifica della cartella quale atto presupposto di quello impugnato come da documentazione versata in atti; non ricorrere l'invocata prescrizione per la natura dei tributi; essere comunque sospesi i termini prescrizionali per effetto dell'art. 68 del DL 18/20 e successive integrazioni e modifiche; il corretto calcolo delle sanzioni ed interessi; essere infondate le doglianze circa la motivazione della cartella; la competenza dell'Ente creditore per gli atti ad esso ascrivibili; sussistere i presupposti per la chiamata in causa di quest'ultimo.

Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 25.03.2024, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Appare preliminare ed assorbente la verifica della regolare notifica della cartella esattoriale presupposto dell'atto impugnato stante l'espressa doglianza, in merito, del ricorrente.

Il Concessionario nel costituirsi ha depositato la relata di notifica a mezzo messo della cartella n. 02820110034506692000.

Dalla stessa si ricava che la notifica è avvenuta per irreperibilità relativa del destinatario con deposito presso la Casa Comunale in data 4.5.2012.

A tal fine risulta versato in giudizio anche l'elenco degli atti affissi tra cui figura la cartella di che trattasi.

Di tale deposito risulta dato avviso al destinatario a mezzo raccomandata del 3.5.2012 come da elenco depositato agli atti del giudizio dal Concessionario.

Manca agli atti, però, la prova dell'avvenuta consegna di tale raccomandata o del rifiuto o della compiuta giacenza della stessa.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: "...in tema di avviso di

accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. Sez. V n. 2868/2017; Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 14093 del 4.5.22).

Tale granitico orientamento è mutuato da Corte Costituzionale sentenza n. 3 del 14/1/2010.

La nullità di tale notifica travolge, ovviamente, anche gli atti successivi cui è riconducibile quello impugnato (Cass. Sez. Un. 10012/2021; Cass. n. 2642 del 28.1.22).

Resta assorbito ogni altro motivo.

Va, pertanto, il ricorso accolto e l'atto impugnato annullato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in € 660,00 per compensi di cui euro 60,00 per esborsi oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.

Caserta lì 25.03.2024

Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini